

RIVISTA NOBILIARE

Supplemento al numero 2, Anno III, luglio – dicembre 2008

Regolamento per la Consulta Araldica del Regno

R.D. 7 giugno 1943 n. 652 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno del 24 luglio 1943, n. 170 supplemento ordinario

I - PARTE AMMINISTRATIVA

(omissis)

Capo I

Delle domande, loro specie e documentazione

Artt. 1-14

Capo II

Della procedura

Artt. 15-28

Capo III

Dei provvedimenti

Artt. 29-40

Capo IV

Artt. 40-48

Capo V

Del personale

Artt. 49-50

Capo VI

Proventi e spese d'ufficio della Consulta Araldica

Artt. 51-53

II - PARTE ARALDICA

Termini araldici

Art. 54

La Consulta araldica nella descrizione degli stemmi ed in altre occorrenze si attiene alla dicitura contenuta nello speciale vocabolario araldico allegato.

Stemmi

Art. 55

Gli stemmi della Famiglia reale sono regolati dal relativo regio decreto 1° gennaio 1890.

Art. 56

Gli stemmi dello Stato e delle Amministrazioni governative sono regolati dal regio decreto 11 aprile 1929, n. 504.

Art. 57

Le Province, i Comuni, gli Enti morali non possono servirsi dello stemma dello Stato, ma di quell'arma o simbolo del quale od avranno ottenuta la concessione o riportato il riconoscimento, a norma del vigente Ordinamento araldico.

Art. 58

Le famiglie o gli individui che ottennero la concessione di uno speciale stemma gentilizio o di cittadinanza o ne sono nel legittimo attuale possesso, debbono farne uso colle

ornamentazioni che sono proprie delle loro rispettive qualità o dignità.

Scudi

Art. 59

Lo scudo d'arme normale tradizionale in Italia è quello appuntato e per le donne quello ovato.

Sono tollerate le altre fogge di scudi riservando la forma romboidale alle armi femminili.

Nelle concessioni si escluderanno le fogge arcaiche e di torneo, inclinate a tacca, a testa di cavallo ecc..

Elmi

Art. 60

Si possono usare tutte le forme di elmi che sono consuetudinarie nell'araldica.

Art. 61

Gli elmi indicano la dignità a seconda degli smalti che li coprono e secondo la loro posizione, la inclinazione della ventaglia e della bavaglia e la collana equestre della gorgiera.

La superficie brunita o rabescata, le bordature o cordonature messe ad oro o ad argento, il numero dei cancelli nella visiera non danno indizi di dignità.

Art. 62

Gli elmi sono di acciaio, dorati per la Famiglia Reale, argentati per le famiglie nobili, abbrunati per le famiglie di cittadinanza.

Art. 63

Gli elmi usati dalla Famiglia Reale, descritti nel regio decreto 1° gennaio 1890, sono dorati, posti di fronte colla ventaglia alzata e la bavaglia calata.

Art. 64

Gli elmi delle famiglie nobili sono argentati con la gorgiera fregiata di collana e medaglia con la ventaglia chiusa e la bavaglia aperta.

Si possono collocare o di pieno profilo o di tre quarti a destra.

Art. 65

Essendovi più elmi, i laterali saranno affrontati e quello centrale (se esiste) di fronte.

Art. 66

Gli elmi delle famiglie di cittadinanza sono di acciaio brunito senza collana, con la visiera chiusa e collocati di pieno profilo a destra.

Art. 67

Gli ecclesiastici, le donne, gli Enti morali in massima non usano il fregio dell'elmo.

Corone

Art. 68

Le corone della Famiglia Reale sono determinate e descritte nel regio decreto 1° gennaio 1890.

Art. 69

Le famiglie nobili usano corone d'oro formate da un cerchio, brunito o rabescato, gemmato, cordonato ai margini e sostenente le insegne del titolo o dignità.

Art. 70

La corona normale di Principe è sormontata da otto foglie di acanto o fioroni d'oro (cinque visibili) sostenute da punte ed alternate da otto perle (quattro visibili).

Art. 71

Sono tollerate le corone di Principe che non hanno i fioroni alternati da perle o che sono bottonati di una perla o che hanno le perle sostenute da punte o che sono chiuse col velluto del manto, a guisa di tocco sormontato o no da una crocetta di oro o da un fiocco d'oro fatto a pennello.

Art. 72

Le famiglie decorate del titolo di Principe del Sacro Romano Impero possono portare lo speciale berettone di questa dignità.

Art. 73

La corona normale di Duca è cimata da otto fioroni d'oro (cinque visibili) sostenuti da punte.

Art. 74

Sono tollerate le corone di Duca coi fioroni bottonati da una perla o chiuse col velluto del manto disposto a guisa di tocco.

Art. 75

Le famiglie che furono riconosciute nell'uso attuale di un titolo di creazione napoleonica possono usare il tocco piumato indicante il loro titolo.

Art. 76

La corona normale di Marchese è cimata da quattro fioroni d'oro (tre visibili) sostenuti da punte ed alternati da dodici perle disposte tre a tre in quattro gruppi piramidali (due visibili).

Art. 77

Sono tollerate le corone di Marchese coi gruppi di perle sostenuti da punte e colle perle disposte tre a tre una accanto all'altra e collocate o sul margine della corona o sopra altrettante punte.

Art. 78

La corona normale di Conte è cimata da sedici perle (nove visibili).

Art. 79

Sono tollerate le corone di Conte con le perle sostenu-

te da punte o cimate da quattro grosse perle (tre visibili) alternate da dodici piccole perle disposte in quattro gruppi (due visibili) di tre perle ordinate a piramide o collocate una accanto all'altra e sostenute dal cerchio o d'altrettante punte.

Ai Conti Palatini viene attribuita una Corona comitale speciale, che è a tre perle alzate ed a sei ribassate.

Art. 80

La corona normale di Barone ha il cerchio accollato da un filo di perle con sei giri in banda (tre visibili).

Art. 81

Sono tollerate le corone di Barone col tortiglio alternato sul margine del cerchio da sei grosse perle (quattro visibili), oppure, omesso il tortiglio con la cimatura di dodici perle (sette visibili), o collocate sul margine del cerchio, o sostenute da altrettante punte.

Art. 82

La corona normale di Nobile è cimata da otto perle (cinque visibili).

Art. 83

È tollerata la corona di Nobile colle perle sorrette da altrettante punte.

Art. 84

La corona normale di Cavaliere Ereditario è cimata da quattro perle (tre visibili).

Art. 85

Le famiglie decorate del Cavalierato Germanico possono fregiare lo scudo d'arma secondo le varie insegne attribuite nei diversi tempi, nei diplomi di concessione.

Art. 86

Le famiglie insignite della Nobiltà Germanica, possono usare l'elmo cimato dalla coroncina tornearia, cioè di quattro fioroni (tre visibili) alternati da quattro perle (due visibili), ma questa corona non si può usare staccata dall'elmo, del quale è fregio speciale ed indivisibile.

Art. 87

La corona normale di Visconte è cimata da quattro grosse perle (tre visibili) sostenute da altrettante punte ed alternate da quattro piccole perle (due visibili) oppure da due punte d'oro.

Art. 88

La corona normale di Patrizio è cimata da otto perle (cinque visibili) alternate da otto fioroni abbassati sul cerchio (cinque visibili).

Art. 89

Per quei patriziati per i quali sarà dimostrato con documenti o monumenti di storica importanza che godettero l'uso molto antico di corone speciali, queste, caso per caso, si potranno riconoscere con deliberazione della Consulta araldica.

Tali deliberazioni si dovranno pubblicare nella parte ufficiale del Bollettino della Consulta araldica.

I Patrizi Veneti possono fregiare il loro stemma di una corona patriziale speciale, formata da un cerchio d'oro, gemmato e contornato sostenente otto fioroni stilizzati (tre e due mezzi visibili) alternati da altrettante perle (quattro visibili).

Art. 90

Le famiglie nobili o patriziali senza possesso di titolo speciale di nobiltà usano la loro corona collocandola sopra l'elmo.

Art. 91

Le famiglie titolate fregiano il loro scudo con due corone: una più grande appoggiata al lembo superiore dello scudo e contornante l'elmo, ed un'altra più piccola sostenuta dall'elmo stesso.

La corona maggiore sarà quella relativa al titolo personale; la minore quella del titolo più elevato della famiglia.

Art. 92

I Cardinali, gli Ecclesiastici regolari, i Cavalieri di giustizia e Professi dell'Ordine di Malta, non portano la loro corona gentilizia, ma le insegne speciali della loro dignità e qualità.

Art. 93

Le donne maritate usano la corona corrispondente al grado del loro consorte. Le donne nubili (a meno di concessione speciale) portano la sola corona del loro titolo personale.

Art. 94

Gli enti morali possono fregiare la loro arma od insegna con quelle corone speciali delle quali si proverà la concessione e il possesso legale.

Art. 95

La corona della Provincia (a meno di concessione speciale) è formata da un cerchio d'oro gemmato colle cordonature lisce ai margini racchiudente due rami, uno di alloro ed uno di quercia al naturale, uscenti dalla corona, decussati e ricadenti all'infuori.

Art. 96

La corona di Città (a meno di concessione speciale) è turrata formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente otto torri (cinque visibili) riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

Art. 97

La corona di Comune (a meno di speciale concessione) è formata da un cerchio aperto da quattro pusterle (tre visibili) con due cordonate a muro sui margini, sostenente una cinta, aperta da sedici porte (nove visibili) ciascuna sormontata da una merlatura a coda di rondine ed il tutto di argento e murato di nero.

Svolazzi

Art. 98

Gli elmi si adornano coi loro veli frastagliati a svolazzi, trattenuti sul cucuzzolo da un cercine cordonato in banda.

Art. 99

Il cercine e gli svolazzi sono divisati cogli smalti dello scudo d'arme, a meno di speciali concessioni, o di casi storici di inchiesta.

Art. 100

Nelle concessioni si descrivono gli smalti degli svolazzi, escludendo le smaltature all'antica fatte con figure o pezze dello scudo.

Cimieri

Art. 101

Il cimiero si colloca sul cucuzzolo dell'elmo. Per le famiglie titolate esce dalla piccola corona di famiglia.

Art. 102

In massima non si concedono cimieri se non a famiglie nobili e titolate e si escludono per gli stemmi che non portano l'uso di elmo.

Art. 103

Nelle concessioni i cimieri non si collocheranno fra un volo, fra trombe, proboscidi od altre insegne di torneo.

Art. 104

Non si fanno concessioni di cimieri multipli; questi possono solamente essere oggetti di riconoscimento.

Manti

Art. 105

Il padiglione ed il manto per gli stemmi della Famiglia reale e dello Stato sono regolati dai relativi RR. decreti 1° gennaio e 27 novembre 1890 n. 7282.

Art. 106

Il manto, come distintivo ereditario, è annesso ai titoli di Principe e di Duca.

Art. 107

All'infuori di questi titolati non si fanno concessioni speciali di manti e neppure di mantelletti d'arme divisati con le figure o pezze dello scudo.

Art. 108

Il manto per i Principi ed i Duchi è di velluto porpora soppannato di ermellino senza galloni, ricamo, bordature e frange.

Si colloca movente o dall'elmo o dalla corona, accollato allo scudo, annodato ai lati in alto con cordoni d'oro.

Altri ornamenti

Art. 109

I motti si scrivono sopra liste bifide e svolazzanti, smaltate come nel campo dello scudo e scritte con lettere maiuscole romane. Di regola si collocano sotto la punta dello scudo.

Art. 110

Si rispettano le tradizioni storiche per i motti scritti con caratteri speciali e per i gridi d'armi.

Art. 111

Nelle concessioni i motti saranno o italiani o latini, non scritti con lettere arcaiche.

Art. 112

Non si fanno concessioni di gridi d'armi, di pennoni, di bandiere gentilizie, di coccarde e di livree.

Art. 113

Si possono fare concessioni ad enti morali di bandiere, bracciali ed altre insegne.

Art. 114

I sostegni od i tenenti si possono riconoscere o concedere.

Insegne femminili

Art. 115

Le donne nubili possono portare l'arma della famiglia sopra un carello e tessera romboidale od ovata, cimata dalla corona del loro titolo personale e circondata da una cordigliera d'argento sciolta o da una ghirlanda di rose.

Art. 116

Le donne maritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate ed a sinistra di quelle del marito, colla corona che gli appartiene.

Possono fregiare gli scudi colla cordigliera d'argento annodata o con due rami di olivo decussati sotto la punta degli scudi e divergenti.

Art. 117

Le donne vedove portano le insegne gentilizie come le donne maritate, ma colla cordigliera sciolta, oppure con due rami di palma decussati sotto la punta dello scudo.

Art. 118

Le insegne femminili di massima non sono fregiate da elmi, cimieri, sostegni e tenenti. Possono usare i motti.

Art. 119

Per le armi femminili di cittadinanza si omettono tutti gli ornamenti esteriori fuorchè i motti.

Distinzioni di dignità

Art. 120

I Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata possono accollare al loro scudo il manto dell'Ordine che è di velluto amaranto sparso di rose e di fiamme d'oro con galloni d'oro caricati di nodi e di rose di Savoia e colla fodera di teletta d'argento.

Art. 121

Gli Ecclesiastici possono usare le insegne tradizionali della loro dignità.

Art. 122

Gli Ambasciatori di Sua Maestà e i Governatori delle Colonie possono accollare il loro scudo a due Fasci Littori, decussati; i Prefetti delle Provincie ad un Fascio Littorio in palo.

Art. 123

Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione può accollare lo scudo con le mazze e colla toga della sua dignità e cimarlo col rispettivo tocco.

Art. 124

Gli Ufficiali generali di terra possono accollare al loro scudo le bandiere nazionali, decussandole in numero di sei se Marescialli d'Italia; di quattro se Generali d'armata o designati d'armata o Comandante generale M.V.S.N., di due se Generali comandanti di Corpi d'armata.

Art. 125

Gli Ufficiali generali di mare possono accollare il loro scudo a sei ancore se Grande Ammiraglio, a quattro ancore se Ammiraglio d'armata o designati d'armata; a due ancore se Ammiragli di squadra.

Art. 126

Gli Ufficiali generali dell'aeronautica possono accollare il loro scudo a sei voli d'aquile, se Maresciallo dell'Aria, a quattro voli d'aquila se Generali d'armata aerea o designati d'armata aerea; a due voli d'aquile, se Generali di squadra aerea.

Art. 127

I decorati di Ordini equestri e di insegne al Valore possono fregiare il loro scudo con le insegne delle loro decorazioni.

Art. 128

La Consulta araldica delibererà, caso per caso, sulle proposte per le insegne delle diverse dignità del Regno e dell'Impero da accollarsi agli scudi di spettanza.

*Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia*

Il Duce del fascismo, Capo del Governo: Mussolini